

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4739

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGUZZONI, MONTAGNOLI, LUSSANA, FOGLIATO, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BRAGANTINI, CAPARINI, CHIAPPORI, CONSIGLIO, CROSIO, DESIDERATI, FOLLEGOT, FUGATTI, GIDONI, GRIMOLDI, MAGGIONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, PAOLINI, PASTORE, RIVOLTA, SIMONETTI, TOGNI, TORAZZI, VOLPI

Disposizioni per l'elevazione dei limiti di censimento nella centrale dei rischi della Banca d'Italia

Presentata il 27 ottobre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende risolvere un problema connesso all'accesso al credito da parte delle imprese, operando sulla normativa connessa al funzionamento della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia.

La centrale dei rischi, istituita con la circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari che operano sotto la vigilanza della Banca d'Italia. Con la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo 1994, la

gestione della centrale dei rischi è stata affidata alla Banca d'Italia.

L'obiettivo della centrale dei rischi è di fornire alle banche e agli intermediari finanziari una serie di informazioni utili per la valutazione del merito di credito della clientela.

Le istruzioni del funzionamento della suddetta centrale, nonché gli obblighi di comunicazione da parte degli intermediari finanziari sono contenuti nella citata circolare del 1991, che ha subito una serie di modifiche.

In particolare, l'articolo 5, «Limiti di censimento», stabilisce la soglia al di sopra della quale il cliente viene segnalato

per l'esposizione accordata. Prima del 2009 la suddetta soglia era fissata in 75.000 euro.

Successivamente, con circolare n. 11 del 10 novembre 2008, la Banca d'Italia ha ridotto tali limiti ai fini dell'obbligo delle segnalazioni da 75.000 euro a 30.000 euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.

Tale misura restrittiva si è cumulata con l'introduzione dei criteri di Basilea 2, con l'acuirsi della crisi economica e finanziaria, che a tutt'oggi permane grave, e con una lenta e difficile ripresa della crescita del prodotto interno lordo sia nella zona euro che a livello nazionale.

Nell'attuale contesto economico, il settore bancario ha adottato una politica monetaria restrittiva che, se valutata in base alle esigenze di una prudentiale gestione del rischio del credito, è condivisibile, ma che, se si valutano gli effetti depressivi sulle dinamiche di sviluppo e di ripresa economica, non può essere condivisa.

Infatti, un limite ridotto comporta ai soggetti richiedenti credito di essere segnalati per esposizione superiore a 30.000 euro, anche se l'andamento del rapporto

creditizio è regolare, perché in questi casi la concessione di nuovi crediti sarà approvata previa valutazione della solvibilità del richiedente o, in altre parole, della capacità di far fronte ai nuovi debiti che si sommano ai precedenti.

La riduzione dei limiti comprime dunque le possibilità di aumentare l'accesso al credito in un periodo in cui le imprese soffrono la riduzione degli incassi, rallentati da una generale mancanza di liquidità, ovvero dalla contrazione della produzione.

Si ritiene, pertanto, che in una fase di congiuntura così sfavorevole la ripresa economica e la sopravvivenza di molte aziende non possono prescindere dalla partecipazione attiva delle banche che dovrebbero, seppure prudentialmente, concedere maggiori liquidità al sistema produttivo, in attesa di superare insieme la fase ciclica di recessione.

Dunque l'articolo 1 della presente proposta di legge dispone che il CICR, con propria delibera, elevi i limiti di censimento dagli attuali 30.000 euro a 250.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), con apposita delibera, provvede ad elevare i limiti di censimento nella centrale dei rischi, gestita dalla Banca d'Italia, da 30.000 euro a 250.000 euro.

2. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le adeguate modifiche alla circolare della medesima Banca n. 139 dell'11 febbraio 1991, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1.

€ 1,00



16PDL0054940